

► Bonus Donne in Campo pubblicato su G.U. il 26 agosto

In attesa di conoscere le relative modalità operative di Ismea, si trasmettono gli articoli 2 e 5 del Decreto Mipaaf 'Misure in favore dell'imprenditoria femminile in agricoltura' denominato 'Bonus Donne in Campo' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 Agosto scorso.

Art. 2 - Requisiti dei soggetti beneficiari

Le agevolazioni previste dall'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano alle micro imprese e piccole e medie imprese come definite dal regolamento, in qualsiasi forma costituite, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di aziende agricole, attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese;
- b) esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
- c) **essere amministrate e condotte da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto** come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola ovvero, **nel caso di società, essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto** come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola;
- d) avere sede operativa nel territorio nazionale.
- e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- f) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- g) non rientrare tra le imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, punto (14), del regolamento.

Art. 5. - Spese ammissibili

1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:
 - a) studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato;
 - b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
 - c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
 - d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
 - e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
 - f) servizi di progettazione;

- g) beni pluriennali;
 - h) acquisto di terreni;
 - i) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali e commisurati alla realizzazione del progetto.
2. La spesa di cui alla lettera a) è ammissibile nella misura del 2% del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre, la somma delle spese relative allo studio di fattibilità ed ai servizi di progettazione è ammissibile complessivamente entro il limite del 12% dell'investimento da realizzare.
 3. L'acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'investimento da realizzare.
 4. La potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100% della capacità produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.
 5. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attività prevista dal progetto.
 6. Non possono essere concessi aiuti per:
 - a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;
 - b) impianto di piante annuali;
 - c) lavori di drenaggio;
 - d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi entro ventiquattro mesi dalla data di insediamento dei giovani agricoltori;
 - e) acquisto di animali.
 7. I beni di investimento agevolabili devono essere nuovi di fabbrica. Non sono ammissibili le spese per investimenti di sostituzione di beni preesistenti, i costi dei lavori in economia, e le spese per l'IVA; ai sensi dell'art. 14, paragrafo 7 e dell'art. 17, paragrafo 6, del regolamento, il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.
 8. Non saranno concessi aiuti per investimenti in impianti per la produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili.
 9. Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le spese per gli acquisti o per lavori effettuati prima della data di delibera di ammissione alle agevolazioni.

Per informazioni e approfondimenti contattare Luca REVELLO al seguente recapito: tel. +39 0171 67978